

SPAGNA**Tribunale costituzionale, recenti decisioni in materia di *cannabis social club***

19/01/2018

Nel deposito del 17 gennaio 2018, figurano due decisioni riguardanti i cc.dd. *cannabis social clubs*: i) la STC 144/2017, del 14 dicembre, che ha dichiarato l'illegittimità della legge *foral* della Navarra sui *cannabis social clubs*; ii) la STC 146/2017, del 14 dicembre, che ha accolto il ricorso di *amparo* dei vertici dell'Asociación de Estudios y Usuarios del Cañamo Ebers (*social club* basco), condannati dal Tribunale supremo per un reato contro la salute pubblica.

i) Nella STC 144/2017¹ si è giudicato il ricorso in via principale presentato dal Presidente del Governo nei confronti della legge *foral* n. 24/2014, del 2 dicembre, *reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra*.

Il Presidente del Governo aveva denunciato la legge *foral* in quanto lesiva delle competenze statali in materia di sanità, legislazione penale e pubblica sicurezza (rispettivamente, paragrafi 16, 6 e 29 dell'art. 149, comma 1, Cost.); il Parlamento della Navarra replicava che la legge non era volta – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – a disciplinare il consumo, la distribuzione e l'approvvigionamento della *cannabis*, bensì a regolamentare la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei *cannabis social clubs*, materia rientrante nella competenze della Navarra in materia di associazioni (art. 44, comma 19, della legge organica n. 13/1982, del 10 agosto, c.d. *de reintegración y mejoramiento del régimen foral de Navarra*).

Il nucleo della disciplina in materia di associazione non è altro che il diritto fondamentale sancito dall'art. 22 Cost. e questo comporta che i suoi elementi essenziali siano definiti dallo Stato mediante legge organica (art. 81 Cost.). Questa non è tra le materie che gli artt. 148 e 149 Cost. attribuiscono alle Comunità autonome o allo Stato, ma gli statuti di alcune Comunità autonome attribuiscono a queste la competenza esclusiva su determinate associazioni (come è il caso della Navarra), mentre in altri casi si riconoscono alle Comunità autonome competenze di esecuzione della legislazione statale. Tutto ciò impone che nei singoli casi sia necessario interpretare la competenza autonoma alla luce del blocco della costituzionalità, tenendo inoltre conto che, anche quando una Comunità autonoma abbia una competenza esclusiva in materia, questa possa risultare condizionata, non solo dalla legge organica sul diritto di associazione, ma anche dalla legislazione

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-606.pdf>. Il comunicato stampa può essere consultato alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_109/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20109-2017.pdf.

dello Stato (civile, amministrativa, processuale, tributaria o perfino penale) basata su altri titoli competenziali².

Per quanto riguarda il caso di specie, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che il titolo competenziale dello Stato prevalente, tra quelli adottati dal ricorrente, fosse l'art. 149, comma 1, paragrafo 6, Cost., relativo alla legislazione penale³, poiché la conseguenza principale della legge *foral* era quella di dare copertura legale alle attività di consumo di *cannabis*, invocando l'esercizio legittimo di un diritto fondamentale – il diritto di associazione – per evitare qualsivoglia conseguenza incriminante.

L'art. 368 del Codice penale spagnolo sanziona con pena privativa di libertà da tre a sei anni gli atti di coltivazione, elaborazione o traffico, oppure altri atti volti a promuovere o facilitare il consumo illegale di droghe tossiche, stupefacenti o sostanze psicotropiche o, ancora, il loro possesso con gli anzidetti fini. In ambito amministrativo, la legge organica n. 4/2015, del 30 marzo, di protezione della sicurezza dei cittadini sanziona come infrazione grave il consumo o il possesso illecito di queste sostanze in luoghi pubblici (art. 36, comma 16); il trasferimento con veicolo di persone per agevolarle nell'accesso a queste sostanze, quando non sia costitutivo di reato (art. 36, comma 17); la coltivazione in luoghi visibili al pubblico, quando non sia costitutiva di infrazione penale (art. 36, comma 18); la tolleranza del consumo illegale o del traffico in luoghi o stabilimenti pubblici (art. 36, comma 19). Il possesso personale e l'uso privato di piccole quantità di droghe sono, invece, depenalizzati.

Ad avviso del *plenum* del Tribunale costituzionale, l'approvazione di una disciplina sui *cannabis social clubs* non comporta di per sé la regolamentazione del consumo e dell'approvvigionamento di questa sostanza, poiché è possibile che i *clubs* siano concepiti a scopo informativo, di studio, dibattito o similari. Tuttavia, la legge *foral* n. 24/2014 non ha nascosto che la sua finalità fosse quella di regolamentare i *cannabis social clubs* quali associazioni di consumatori, promuovendo un consumo responsabile: questo implica il riconoscere ai *clubs* funzioni di acquisto ed ulteriore distribuzione della sostanza⁴.

Inoltre, le competenze in materia di associazioni che gli Statuti di autonomia riconoscono alle Comunità autonome non possono legittimare l'utilizzo di fini o mezzi perseguiti penalmente. L'art. 2, comma 2, Cost. stabilisce che le associazioni che perseguano finalità o utilizzino modalità qualificate come reato sono illegali e, più in generale, la legge *foral* non può, utilizzando l'espedito di riconoscere associazioni dedicate a certe attività, fornire base legale a condotte costitutive di reato, svuotando la competenza esclusiva dello Stato in materia penale⁵.

² Cfr. FJ 3.

³ *Ibidem*.

⁴ Cfr. FJ 4.

⁵ Cfr. FJ 5.

In ossequio alle anzidette considerazioni, il Tribunale costituzionale ha dichiarato illegittima la legge *foral* sui *cannabis social clubs*⁶.

ii) La STC 146/2017⁷ ha accolto il ricorso di *amparo* dei tre vertici di un *cannabis social club* basco, prosciolti in primo grado dall'accusa di reato contro la salute pubblica, e condannati in cassazione. Il Tribunale supremo aveva accolto i motivi del ricorso presentato dal pubblico ministero, che riteneva che il giudice di primo grado avesse applicato indebitamente la giurisprudenza del Tribunale supremo sul consumo condiviso di droghe.

Da un punto di vista sostanziale, il Tribunale costituzionale ha escluso che la decisione finale di non applicare al caso di specie la giurisprudenza sul consumo condiviso⁸ della *cannabis* abbia comportato una violazione del principio di legalità in materia penale⁹. Le decisioni del Tribunale supremo, secondo cui rientrano nella fattispecie di reato le attività dei vertici del *club* volte a procacciare *cannabis* ai consumatori (in concreto, gli atti consistenti nel coltivare, produrre, preparare, confezionare e consegnare la sostanza tossica ai soci per il consumo), rispettano la lettera dell'art. 368 del Codice penale. Così come non risulta improprio ritenere che un'associazione che si dedica a coltivare e procacciare la *cannabis* ai suoi membri, istituzionalizzata, con vocazione di permanenza ed aperta all'integrazione successiva e graduale di un numero elevato ed indeterminato di persone, non possa beneficiare dell'esonero di responsabilità penale applicabile in caso di consumo condiviso.

Cionondimeno, il *plenum* del Tribunale costituzionale ha accertato la violazione delle garanzie processuali riguardanti le condanne in secondo grado che seguono ad una sentenza di proscioglimento (garanzie che negli ultimi anni sono state ampliate dal Tribunale costituzionale in seguito a svariate decisioni di condanna della Corte di Strasburgo)¹⁰. Nel caso di specie, infatti, i ricorrenti non erano stati sentiti dal Tribunale supremo¹¹.

Carmen Guerrero Picó

⁶ Risultano attualmente ancora pendenti i giudizi aventi ad oggetto la legge basca n. 1/2016, del 7 aprile, *de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias* (che, tra gli altri aspetti, disciplina i *cannabis social clubs*), e la legge catalana n. 13/2017, del 6 luglio, sulle associazioni di consumatori di *cannabis*.

⁷ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-608.pdf>.

⁸ Il Tribunale supremo riconosce l'assenza di sanzione quando: si tratta di un gruppo di piccole dimensioni di consumatori abituali, identificati e determinati, il consumo avviene in luogo chiuso e la quantità della sostanza non supera quella necessaria per il consumo immediato.

⁹ Cfr. FFJJ 3-5.

¹⁰ Cfr. FFJJ 6-6.

¹¹ Cfr. FJ 8